Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Gare telematiche: la proroga illegittima fa rivivere la prima offerta

La violazione dell'art. 92 D.Lgs. 36/2023, l'esclusione dell'acquiescenza difensiva e gli effetti ripristinatori della pronuncia Cons. Stato n. 6665/2026

Paola De Virgiliis Diritto Amministrativo & Appalti Pubblici 11 Settembre 2026 Lettura 17 min

Stato della questione e quadro aggiornato all'11 settembre 2026: La Sezione Quinta del Consiglio di Stato fissa i rigidi presupposti per la proroga dei termini di presentazione delle offerte nelle gare telematiche ex art. 92 D.Lgs. 36/2023, chiarificando che l'annullamento giurisdizionale della dilazione illegittima comporta la reviviscenza dell'offerta originaria tempestiva.

Abstract (Italiano)

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6665/2026, offre un paradigma interpretativo rigoroso sull'uso eccezionale e sulle conseguenze patologiche che inficiano la proroga del termine di gara nelle procedure telematiche ad evidenza pubblica. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che l'autoresponsabilità dell'operatore economico nell'anticipare le operazioni di caricamento non tollera deroghe legate a ritardi nella ricezione di credenziali estere o a fusi orari, escludendo che mere difficoltà soggettive possano giustificare una dilazione perentoria, a pena di vulnus insanabile alla par condicio. Di rilievo nomofilattico, la decisione traccia i confini processuali dell'acquiescenza: il mero deposito difensivo di una seconda offerta, in ossequio alla proroga successivamente disposta dalla stazione appaltante, non implica la rinuncia all'impugnazione. L'annullamento giurisdizionale della proroga illegittima produce il travolgimento caducante degli atti successivi e la reviviscenza dell'unica offerta originaria tempestivamente presentata, spurgando la procedura dai vizi indotti dall'amministrazione.

Abstract (English)

The judgment of the Council of State, Sec. V, No. 6665/2026, establishes a strict interpretative framework regarding the exceptional nature and the pathological consequences affecting the extension of the deadline in public electronic tendering procedures. The administrative judges clarify that the economic operator's self-responsibility in timely completing the uploading operations admits

no derogations linked to delays in receiving foreign credentials or time zone differences, ruling out that mere subjective difficulties can justify a time extension without irreparably harming the par condicio. From a jurisprudential standpoint, the ruling delineates the procedural limits of acquiescence: the mere defensive submission of a second offer, in compliance with the extension subsequently granted by the contracting authority, does not imply a waiver of the right to appeal. The judicial annulment of the unlawful extension causes the automatic invalidation of subsequent acts and the revival of the only original offer submitted in due time, thus purging the procedure of the flaws induced by the administration.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Tassatività della proroga:** L'art. 92 del D.Lgs. 36/2023 ammette la proroga del termine di gara in via eccezionale ed entro limiti tassativi, precludendo dilazioni fondate su ritardi soggettivi o disfunzioni organizzative interne dell'operatore economico.
- **Autoresponsabilità digitale:** Il principio di autoresponsabilità onera i concorrenti, specie nei raggruppamenti internazionali, di avviare le operazioni di caricamento sulla piattaforma telematica con congruo anticipo per assorbire rallentamenti ordinari.
- **Divieto di motivazione postuma:** Il divieto di integrazione postuma della motivazione nel processo amministrativo osta alla produzione per la prima volta in appello di perizie tecniche volte a dimostrare presunti blocchi sistemici non accertati nel provvedimento.
- **Reviviscenza dell'offerta:** L'annullamento della proroga illegittima travolge le seconde offerte e determina la reviviscenza automatica della prima offerta rituale, escludendo qualsiasi acquiescenza per la partecipazione tuzioristica.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

Nelle procedure di affidamento condotte mediante piattaforme telematiche, la proroga del termine di gara disposta dalla stazione appaltante per ovviare a difficoltà di caricamento ascrivibili a ritardi organizzativi del singolo operatore economico si appalesa illegittima per violazione della par condicio. Il conseguente annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di dilazione comporta l'automatica caducazione delle offerte pervenute nella finestra temporale prorogata e la contestuale reviviscenza dell'offerta originariamente presentata in modo tempestivo, a nulla

> *rilevando la partecipazione alla gara riaperta a fini meramente tuzioristici, inidonea a integrare acquiescenza.*

01. Introduzione: la pronuncia Cons. Stato Sez. V n. 6665/2026

La pronuncia resa dal **Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 28 maggio 2026, n. 6665**[1] affronta con rigore le condizioni che legittimano **la proroga del termine di gara** nelle procedure ad evidenza pubblica svolte mediante **piattaforme telematiche di acquisto**. Nel moderno ecosistema dei contratti pubblici, la digitalizzazione integrale delle gare non costituisce una mera transizione tecnologica di carattere documentale, ma introduce uno statuto normativo rigoroso fondato sulla tempestività, sulla tracciabilità dei flussi informatici e sulla **responsabilità operativa dell'operatore economico**. Quando la scadenza per la trasmissione dell'offerta viene differita a ridosso dell'orario limite stabilito nella *lex specialis*, il potere discrezionale della stazione appaltante incontra una barriera invalicabile nelle prescrizioni inderogabili di legge, concepite a presidio della trasparenza e della parità concorrenziale.

La vicenda scaturisce dal provvedimento con cui una stazione appaltante regionale ha accordato una **dilazione temporale straordinaria** di quarantotto ore, sollecitata da un concorrente internazionale per presunte difficoltà connesse a **firme digitali estere** e **fusi orari societari**. A fronte del rinvio, il concorrente già diligente, che aveva concluso il caricamento prima del termine originario, si è trovato costretto a rimodulare l'offerta al ribasso per contrastare la nuova proposta del rivale, promuovendo **ricorso giurisdizionale** per l'annullamento della proroga illegittima: da qui la duplice questione sulla sussistenza dei **presupposti legali di proroga** e sulla configurabilità di una presunta **acquiescenza** derivante dal deposito della seconda offerta.

I giudici amministrativi di Palazzo Spada, confermando la statuizione di primo grado, hanno recisamente disatteso la tesi difensiva dell'amministrazione e dell'aggiudicatario provvisorio, scolpendo due principi di indiscutibile rilevanza nomofilattica per l'intero settore degli **appalti pubblici**. Da un lato, il Collegio ha ribadito che le difficoltà puramente soggettive o organizzative dell'operatore economico non integrano i presupposti di legge per disporre la **riapertura dei termini di gara**, gravando su ciascun concorrente il rischio delle proprie scelte procedurali e telematiche. Dall'altro lato, è stata sancita la piena **reviviscenza della prima offerta** tempestivamente caricata a seguito

dell'annullamento *ex tunc* della proroga contra ius, escludendo che il **contegno tuzioristico** serbato in pendenza di lite possa precludere la tutela caducatoria e ripristinatoria del concorrente leale.

02. Le coordinate normative: la proroga del termine di gara e i principi del nuovo Codice

2.1 — L'eccezionalità della dilazione temporale nel prisma dell'art. 92 del D.Lgs. 36/2023

Il quadro regolatorio delineato dall'art. 92 del D.Lgs. 36/2023 segna un punto di equilibrio rigoroso tra l'esigenza di assicurare una consapevole elaborazione delle offerte e la salvaguardia della **certezza dei tempi procedimentali**. La disposizione codicistica, recependo le direttive europee in materia di evidenza pubblica, stabilisce che la fissazione dei termini per la ricezione delle domande e delle offerte debba tenere conto della complessità della prestazione richiesta, ma circoscrive **la proroga del termine di gara** ad ipotesi tassativamente enumerate. In particolare, il legislatore ammette la dilazione temporale unicamente quando siano introdotte **modifiche significative ai documenti di gara**, allorché i **chiarimenti tempestivamente richiesti** non siano stati resi entro i termini normativamente previsti, ovvero nell'ipotesi in cui si sia verificato un **accertato malfunzionamento oggettivo** dei sistemi telematici di trasmissione.

La formulazione dell'art. 92 esclude alla radice l'esistenza di un potere discrezionale libero e atipico in capo alla committenza pubblica di concedere proroghe individualizzate. Ogni estensione del cronoprogramma di gara incide direttamente sul **principio di parità di trattamento**, poiché concede ai concorrenti ritardatari un tempo supplementare per perfezionare la documentazione tecnica ed economica, alterando la dinamica concorrenziale a scapito di chi si è organizzato per adempiere puntualmente. Ne discende che la dilazione assume natura di **provvedimento amministrativo eccezionale**, sottoposto ad un onere di motivazione rafforzata che espliciti la sussistenza dei presupposti oggettivi di legge, non potendo risolversi in un mero atto di favore verso specifici **operatori economici** in difficoltà.

La ratio della tassatività risiede nella prevenzione di **proroghe ad personam**, suscettibili di minare l'affidamento della platea dei partecipanti. Come illustrato nell'analisi sul rapporto tra principio del risultato e legalità negli appalti pubblici[D1], l'esigenza di celerità non può giustificare lo strappo alle

regole di certezza della **lex specialis**: ammettere rimessioni in termini fuori dai casi tipizzati dall'art. 92 degraderebbe la **perentorietà dei termini** a clausola indicativa. L'amministrazione che conceda tempo ulteriore deve ancorare la determinazione a fatti materiali dimostrabili, escludendo aperture motivate da impedimenti interni alla sfera dei singoli partecipanti.

2.2 — La dialettica tra principio del risultato, legalità procedimentale e tutela dell'affidamento

Nel vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'interpretazione dei poteri della **stazione appaltante** deve costantemente misurarsi con i principi generali scolpiti negli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023. Nella vicenda esaminata, la difesa della stazione appaltante ha tentato di giustificare la proroga invocando il **principio del risultato** e la correlata esigenza di ampliare la concorrenza attraverso il *favor partecipationis*. Secondo tale prospettazione, consentire la presentazione dell'offerta ad un operatore globale di primaria grandezza avrebbe garantito il conseguimento della migliore offerta qualitativa ed economica, realizzando l'interesse pubblico primario all'efficacia dell'affidamento.

Tuttavia, come opportunamente chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento e nei propri precedenti conformi[2], il principio del risultato non opera come una clausola di esonero dal rispetto delle regole procedimentali. Come ampiamente analizzato in relazione al principio del risultato e legalità negli appalti pubblici, la virtuosità dell'esito gestionale non può mai essere perseguita mediante il sacrificio della **legalità dell'azione amministrativa** e della **parità delle armi** tra i concorrenti. Il risultato tutelato dall'ordinamento è unicamente quello conforme al diritto, che scaturisce da una competizione leale e non falsata da interventi postumi della **stazione appaltante**.

Il principio di risultato si salda così con il **principio della fiducia** e con la **tutela dell'affidamento incolpevole**: il concorrente che impiega risorse per trasmettere l'offerta entro il termine ripone un affidamento legittimo sulla stabilità delle regole di gara, e una proroga intempestiva e ingiustificata tradisce tale affidamento, penalizzando l'operatore diligente in contrasto con i canoni di buona fede e lealtà.

2.3 — Il bilanciamento tra rischio tecnologico e onere di diligenza del concorrente telematico

Nelle **gare telematiche**, il confine tra caso fortuito non imputabile e negligenza operativa è retto dal **principio di autoresponsabilità**. La giurisprudenza della Sezione Quinta ha da tempo statuito che

l'operatore economico che partecipa ad una procedura telematica assume su di sé il rischio ordinario connesso all'uso degli strumenti informatici e della rete internet[3]. Tale onere di **diligenza professionale** qualificata impone al concorrente di attivarsi con **congruo anticipo rispetto alla scadenza**, pianificando le operazioni di caricamento in modo da poter fronteggiare fisiologici rallentamenti o complicazioni tecniche **prevedibili**.

Non può dunque essere addotto quale fattore esimente il mero sovraccarico di banda a ridosso della chiusura, qualora la piattaforma non presenti blocchi generalizzati: l'avvio delle procedure negli ultimi minuti utili è una libera **scelta strategica** dell'impresa, i cui esiti infausti non possono riversarsi sulla **stazione appaltante**. Il **rischio di caricamento tardivo** resta confinato nella sfera dell'offerente, precludendo il **soccorso temporale** che non trovi riscontro in un difetto imputabile al sistema **ospitante**.

03. L'esegesi della fattispecie e l'iter istruttorio-processuale

3.1 — L'allegazione del blocco informatico e le insidie dei malfunzionamenti

La vicenda concreta sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato concerneva una **procedura aperta** indetta dalla Regione Campania per l'affidamento di complessi **servizi e forniture tecnologiche** (CIG B4A8F92159). La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata perentoriamente alle ore 12:00 del giorno designato. La società T.E.A. Tek S.p.A. completava tempestivamente la procedura di upload dell'intera documentazione di gara diverse ore prima del termine. Al contrario, il concorrente IBM Italia S.p.A., operando a ridosso della scadenza, rappresentava alla **stazione appaltante** la sopravvenuta impossibilità di finalizzare la trasmissione, adducendo presunte anomalie tecniche della piattaforma regionale e sollecitando una proroga.

La distinzione tra malfunzionamento sistemico ed errore locale dell'utente è un presupposto costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in materia di soccorso per anomalie telematiche, e trova puntuale applicazione anche nella pronuncia in commento. Affinché operi il dovere di riapertura dei termini o di soccorso, occorre che l'anomalia sia ascrivibile direttamente alla **piattaforma telematica di e-procurement** e abbia impedito in modo oggettivo l'accesso al servizio

alla generalità o a una frazione rilevante dei concorrenti. Come evidenziato nell'approfondimento in tema di mancata conferma dell'offerta telematica[D2], la mancata conclusione delle operazioni imputabile a configurazioni informatiche della postazione remota dell'utente non autorizza alcuna deroga alle scadenze di gara.

I log del portale regionale non registravano alcun blocco dei server, tanto che altri concorrenti avevano operato regolarmente fino alla scadenza. Nondimeno, la **stazione appaltante**, senza verifica tecnica immediata col gestore del sistema, accoglieva l'istanza e disponeva una **proroga generalizzata di quarantotto ore**, fondata acriticamente sulle sole dichiarazioni di parte del concorrente ritardatario: un evidente **difetto di istruttoria** e di motivazione.

3.2 — Le ricadute organizzative dei raggruppamenti internazionali

Dall'esame documentale degli atti di causa è emerso che le difficoltà denunciate da IBM Italia non derivavano da un guasto telematico della **stazione appaltante**, bensì da **fattori organizzativi interni** al network multinazionale: la complessa catena di autorizzazioni per l'apposizione di **firme digitali estere**, il disallineamento dei **fusi orari** tra i procuratori delegati residenti oltreoceano e la necessità di validare certificati non immediatamente interoperabili con la piattaforma italiana. Il Consiglio di Stato ha categoricamente respinto la tesi secondo cui tali ostacoli potessero configurare una **causa di forza maggiore**: l'articolazione multinazionale di un'impresa e la complessità dei suoi processi decisionali interni appartengono alla sfera di governo e di rischio dell'**operatore economico**, che ha l'onere di predisporre preventivamente strumenti tecnici e firme digitali conformi agli standard **eIDAS** europei, senza poter pretendere che la stazione appaltante adegui i tempi dell'**evidenza pubblica** ai propri orari **corporativi**.

3.3 — Quadro giurisprudenziale: l'evoluzione del riparto del rischio telematico

Il riparto dell'onere probatorio nelle controversie concernenti il funzionamento delle piattaforme di gara è governato dal principio di **vicinanza della prova**. Spetta al concorrente che deduce l'impossibilità di trasmettere l'offerta fornire un **principio di prova** dell'anomalia (come schermate di errore o ricevute di mancata consegna), mentre grava sulla **stazione appaltante** l'onere di produrre i **registri di log del server** per dimostrare la costante **operatività** del sistema. La tabella seguente illustra l'evoluzione dei principali arresti del Consiglio di Stato in materia di rischio tecnologico e proroga dei termini.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cons. Stato, Sez. V, n. 6665/2026	**Conforme**	La proroga per difficoltà soggettive è illegittima; l'annullamento travolge le offerte prorogate e fa rivivere l'offerta tempestiva originaria.
Cons. Stato, Sez. V, n. 8986/2025	**Conforme**	L'onere di tempestività impone di caricare l'offerta con congruo anticipo; il rallentamento finale è a rischio esclusivo dell'operatore.

Emerge così la direttrice tracciata dalla giurisprudenza amministrativa: il rischio dell'inadeguata organizzazione informatica resta confinato nella sfera di **autoresponsabilità** del concorrente, e l'indagine giurisdizionale presuppone un riscontro tecnico puntuale, idoneo a dimostrare che l'impossibilità di trasmissione sia derivata da un guasto oggettivo del sistema centrale.

04. Il divieto di motivazione postuma e l'inammissibilità di perizie tardive in appello

Un profilo di rilievo dogmatico affrontato dalla decisione n. 6665/2026 riguarda l'inammissibilità dell'integrazione probatoria e motivazionale tentata dalla **stazione appaltante** in appello. In primo grado l'amministrazione era rimasta soccombente per la totale **assenza di riscontri tecnici** a supporto della proroga, non contenendo il provvedimento impugnato alcuna indagine sui server. Per ovviare a tale omissione istruttoria, la Regione ha prodotto in appello una **relazione tecnica asseverata** volta a dimostrare, a posteriori, picchi di traffico informatico che avrebbero rallentato la ricezione dei dati nelle ultime ore di gara.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la perizia irrimediabilmente inammissibile sotto un duplice versante, sostanziale e processuale. Sotto il profilo sostanziale, l'elaborato peritale si poneva in diretto contrasto con il **divieto di motivazione postuma** dell'atto amministrativo[4]. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, la motivazione costituisce il presupposto indefettibile di validità del provvedimento, dovendo esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione all'atto della **sua emanazione**. I chiarimenti o le consulenze predisposte a posteriori in sede contenziosa non

possono sanare il vizio originario di difetto di motivazione, poiché il sindacato **giurisdizionale** deve arrestarsi alla verifica della legittimità dell'atto per come storicamente adottato.

> **« La proroga del termine di gara disposta a fronte di ritardi soggettivi vulnera la parità delle armi: l'annullamento giurisdizionale travolge le nuove offerte e fa rivivere l'offerta originaria tempestiva. »**

Sotto il profilo strettamente processuale, il deposito della **perizia tecnica** si infrangeva contro il rigoroso sbarramento previsto dall'art. 101 c.p.a., il quale vieta la produzione di **nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in grado di appello**, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, la **stazione appaltante** disponeva ab origine della piena disponibilità dei log di sistema e delle infrastrutture informatiche, non sussistendo alcuna impossibilità oggettiva che giustificasse la tardiva introduzione della perizia dinanzi al giudice d'appello.

La decisione riafferma così il valore cogente della **trasparenza documentale preventiva**. La pubblica amministrazione non può trasformare il processo amministrativo nel luogo di ricostruzione retroattiva dei presupposti di un potere già consumato. Se all'atto della concessione della proroga i presupposti di malfunzionamento non erano stati accertati e formalizzati, l'atto è irrimediabilmente viziato da eccesso di potere per difetto d'istruttoria, e nessuna perizia postuma può alterare la realtà **storica** del procedimento amministrativo.

05. Gli effetti dell'annullamento tra caducazione e reviviscenza dell'offerta

5.1 — L'inconfigurabilità dell'acquiescenza per contegni difensivi o

tuzioristici

Uno dei nodi più dibattuti riguardava l'eccezione di **acquiescenza al provvedimento di proroga** sollevata dalla Regione Campania e da IBM Italia: la ricorrente T.E.A. Tek, avendo partecipato alla finestra prorogata con una seconda offerta ulteriormente scontata, avrebbe manifestato una condotta incompatibile con la volontà di contestare la dilazione, con conseguente decadenza dall'azione per rinuncia tacita all'impugnazione.

Il Consiglio di Stato ha disatteso l'eccezione, richiamando l'orientamento che esige, ai fini dell'acquiescenza, una **volontà univoca, chiara e incondizionata** di accettare gli effetti dell'atto lesivo[5]. Non è acquiescenza la condotta del privato giustificata dall'esigenza di evitare un pregiudizio **grave ed irreparabile** nelle more del giudizio: il deposito della seconda offerta era un **comportamento prudenziale e difensivo**, volto a preservare la possibilità di aggiudicazione ove il ricorso fosse stato rigettato.

La giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che l'ordinamento processuale non impone al ricorrente scelte autolesionistiche tra la tutela giurisdizionale e la salvaguardia della propria posizione concorrenziale sul mercato. L'adeguamento temporaneo alle prescrizioni della **stazione appaltante**, accompagnato dalla tempestiva proposizione del gravame, integra una tipica fattispecie di **condotta tuzioristica lecita**, che lascia intatto l'interesse alla caducazione del provvedimento illegittimo.

5.2 — L'effetto ripristinatorio e la sopravvivenza procedimentale dell'offerta originaria

Risolta l'ammissibilità del ricorso, il Collegio ha scrutinato gli effetti ripristinatori della rimozione dell'atto di dilazione. L'illegittimità che travolge **la proroga del termine di gara** produce l'inevitabile **caducazione retroattiva** di tutte le attività compiute nella finestra indebitamente concessa: l'annullamento agisce *ex tunc*, determinando l'irricevibilità radicale delle offerte trasmesse dopo la scadenza originaria.

La peculiarità della decisione risiede nella statuizione circa la sorte della prima offerta presentata dal ricorrente prima dell'orario limite. La difesa delle controparti pretendeva che la presentazione della seconda offerta avesse revocato implicitamente la prima, determinando la necessità di azzerare l'intera procedura di gara. Il Consiglio di Stato ha categoricamente confutato tale tesi, affermando il principio della **reviviscenza automatica della prima offerta**. Essendo la seconda offerta venuta ad esistenza unicamente in forza di un provvedimento illegittimo travolto con effetto retroattivo, essa è

affetta da **nullità consequenziale** e non può spiegare alcun effetto estintivo sulla volontà contrattuale validamente espressa in precedenza.

> **Effetto ripristinatorio e reviviscenza dell'offerta tempestiva**
>
> L'annullamento della proroga illegittima elimina ex tunc gli effetti della finestra temporale indebita. Le offerte formulate nel termine prorogato decadono automaticamente, mentre riacquista piena efficacia l'offerta originariamente depositata entro il **termine perentorio** dal concorrente diligente, consentendo l'aggiudicazione della gara senza alcuna dispersione degli atti legittimi.

Tale approdo garantisce l'attuazione del principio di **conservazione degli atti giuridici** e tutela l'operatore diligente, consentendo alla **stazione appaltante** di procedere all'aggiudicazione sulla base della **graduatoria virtuale** formatasi alla scadenza originaria, spurgando la procedura dal vulnus procurato dalla condotta contra legem della pubblica amministrazione.

06. Rilievi critici sull'orientamento della Sezione Quinta: verso un'amministrazione di risultato rigorosa

6.1 — Il monito nomofilattico sulla perentorietà e i limiti del soccorso istruttorio

La decisione della Sezione Quinta lancia un monito inequivoco alle **stazioni appaltanti** e al mercato: la flessibilità telematica non può tradursi in **anarchia temporale**. L'esperienza applicativa dimostra come le committenze pubbliche cedano frequentemente alla tentazione di concedere proroghe generose a fronte delle proteste di concorrenti in ritardo, mascherando dietro il paravento della massima partecipazione quello che nei fatti si traduce in un **soccorso temporale atipico** e illegittimo. Come rilevato nell'ambito dell'inversione procedimentale e perentorietà del **soccorso istruttorio**[D3], i termini fissati dalla legge o dal bando possiedono valenza **pubblicistica inderogabile**, posta a presidio dell'imparzialità dell'intera gara.

Sotto il profilo operativo la pronuncia lascia aperta una tensione applicativa: nei contesti di **reti complesse** e piattaforme cloud multi-tenant la linea tra micro-rallentamenti locali e disservizi imputabili al gestore può risultare sottile, e l'onere per la **stazione appaltante** di attestare il corretto funzionamento tramite i **registri di log** presuppone competenze tecniche non sempre disponibili a livello territoriale. Da qui l'opportunità di linee guida AGID/ANAC che standardizzino la gestione dei ticket di anomalia e la tracciatura **automatizzata** dei log di sistema.

6.2 — Considerazioni conclusive sulle garanzie per la par condicio

In conclusione, la sentenza n. 6665/2026 riafferma che **la proroga del termine di gara** non può trasformarsi in una sanatoria **premiale** per chi non ha adempiuto con la diligenza esigibile, in continuità con l'orientamento restrittivo che circoscrive le deroghe temporali sia in fase di aggiudicazione sia in fase esecutiva ex art. 120 D.Lgs. 36/2023.

La **par condicio** competitorum si conferma così il pilastro insostituibile dell'**evidenza pubblica**: un mercato digitale degli **appalti** efficiente non si costruisce moltiplicando le occasioni di soccorso per chi incorre in negligenze organizzative, ma premiando tempestività e rispetto scrupoloso dei canoni di gara. La reviviscenza dell'offerta originaria si conferma lo strumento rimediale più equilibrato per ristabilire la legalità violata, senza sacrificare l'affidamento della **committenza** pubblica al risultato virtuoso della gara.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Artt. 1, 2, 3, 92, 108 e 120 (Codice dei contratti pubblici).

Legge 7 agosto 1990, n. 241 — Art. 3 (Motivazione del provvedimento amministrativo e divieto di integrazione postuma).

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Art. 101 (Codice del processo amministrativo, preclusioni probatorie in appello).

Giurisprudenza citata

1. **Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 28 maggio 2026, n. 6665** — Illegittimità della proroga disposta per difficoltà soggettive di caricamento e reviviscenza della prima offerta tempestiva. Esito: rigetta l'appello principale e l'incidentale, conferma la sentenza di primo grado. Punto: la proroga concessa per difficoltà organizzative interne dell'operatore non integra i presupposti tassativi dell'art. 92 D.Lgs. 36/2023, e la sua caducazione giurisdizionale fa rivivere l'offerta originaria tempestivamente presentata.

2. **Cons. Stato, Sez. III, Sentenza 4 marzo 2024, n. 2052** — Il principio del risultato non esonera dal rispetto delle regole pro-concorrenziali poste a tutela della par condicio. Esito: rigetta l'appello principale, dichiara improcedibile e comunque infondato l'incidentale. Punto: le finalità di apertura del mercato e di corretta competizione prevalgono sull'invocato principio del risultato quando questo sia richiamato per eludere vincoli posti a presidio della parità di trattamento tra concorrenti.

3. **Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 18 novembre 2025, n. 8986** — Autoresponsabilità dell'operatore economico nella gestione dei tempi e delle modalità di trasmissione dell'offerta telematica. Esito: rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado. Punto: l'errore commesso dal concorrente nell'accesso alla piattaforma, anche a fronte di una finestra temporale suppletiva concessa dalla stazione appaltante, resta a esclusivo carico dell'operatore che non abbia agito con la diligenza professionale richiesta.

4. **Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza 30 maggio 2005, n. 2786** — Divieto di integrazione postuma, in sede di giudizio, della motivazione dell'atto amministrativo impugnato. Esito: dichiara inammissibile l'appello dell'amministrazione, respinge quello della parte privata, conferma la sentenza di primo grado. Punto: l'appello che si risolve in una integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, introdotta per la prima volta in secondo grado, è inammissibile.

5. **Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 29 aprile 2024, n. 3853** — Requisiti stringenti per la configurabilità dell'acquiescenza ed esclusione della stessa per condotte difensive o conservative. Esito: accoglie l'appello, in riforma della sentenza di primo grado respinge il ricorso originario. Punto: non integra acquiescenza la condotta successiva del privato che trovi obiettiva giustificazione nell'esigenza di evitare un pregiudizio nelle more del giudizio, mancando una volontà univoca, chiara e incondizionata di accettare gli effetti dell'atto lesivo.

Dottrina richiamata

D1. Metodo Giuridico, *Principio del risultato e legalità negli appalti pubblici*. Analisi critica dei confini tra discrezionalità orientata al risultato e inderogabilità delle regole di gara.

D2. Metodo Giuridico, *Mancata conferma dell'offerta telematica: soccorso inammissibile*. Disamina dell'autoresponsabilità informatica e dei limiti della riapertura dei termini di gara.

D3. Metodo Giuridico, *Soccorso nell'inversione procedimentale: il termine è perentorio*. Approfondimento sulla perentorietà dei termini e sulle preclusioni procedimentali.

Paola De Virgiliis

Si occupa di appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per Metodo Giuridico cura l'analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.